

## **L'agenda multilaterale per la prevenzione e la sanzione della corruzione**

### **Corruzione nel potere**

#### **La corruzione in rapporto ai sistemi di autogoverno della magistratura**

**Stefano Cavanna**

- Quando si parla di corruzione nella magistratura ci possiamo riferire a fenomeni diversi ed operanti su livelli altrettanto diversi;
- si può parlare, infatti, di corruzione dello specifico magistrato che, per conseguire un ingiusto beneficio patrimoniale violi i doveri del proprio ufficio per favorire il corruttore, ovvero, abusando della sua funzione costringa qualcuno a dare o promettere indebitamente denaro o altre utilità. In questo caso trattiamo della corruzione (e concussione) “classica” in campo giudiziario, con casistica affrontata in sede disciplinare oltre che penale;
- ma ci si può riferire anche ad un fenomeno meno “specifico” e diretto ma più lato e “sistemico” che consiste nella indebita influenza su gli organi di autogoverno per pilotare a favore e nell’interesse di centri di gestione di potere le nomine dei magistrati alle cariche di natura direttiva o semi direttiva, con particolare riguardo ai capi degli uffici requirenti (pubblici ministeri), ma non solo; si tratta, all’evidenza, di un fenomeno che, come vedremo, affligge la gran parte delle democrazie fondate sul sistema di separazione (formale) dei poteri, molto più sottile della corruzione diretta in senso comune, ma che ha a che fare con gravi implicazioni di natura costituzionale, dal momento che, qualora assuma caratteristiche quantitative e qualitative di una certa portata, può incidere direttamente sull’essenza stessa dello Stato democratico;
- con questa breve relazione tenterò di affrontare ambedue le fenomenologie, alla luce della mia recente esperienza consiliare che mi han visto, per più di quattro anni, dal settembre 2018 al gennaio 2023, sia membro della Sezione Disciplinare del CSM (che, in quegli anni ha affrontato una notevole varietà di casi di molteplice natura), nonché Consigliere del CSM, impegnato in alcune delle commissioni più cruciali sotto questo punto di vista, fra le quali ricordo, in particolare, la Quarta (valutazioni di professionalità), ma anche la Nona (rapporti internazionali e Unione Europea), che ho presieduto e che mi ha consentito di gettare uno sguardo su quanto è accaduto ed accade attualmente in molti Paesi retti sulla tripartizione (chi più chi meno) dei poteri e sulla loro (teorica) separazione;
- Partiamo dalla corruzione “classica” dei magistrati che rileva ai fini del tema di cui discutiamo, posto che, in ossequio al principio di autonomia ed indipendenza della magistratura la competenza sugli illeciti disciplinari dei magistrati è di competenza della sezione disciplinare dell’organo di governo autonomo della magistratura che decide, nel caso del CSM italiano con un collegio di sei membri componenti del CSM, dei quali quattro togati e due membri laici (eletti dal Parlamento fra avvocati con almeno 15 anni di iscrizione all’Albo e professori ordinari in materie giuridiche) e presieduto da uno dei due laici.

La condotta del magistrato che violando i propri doveri ed, in particolare il dovere di imparzialità e correttezza, favorendo o svantaggiando determinati soggetti, a fronte di indebiti vantaggi per sé o altri rientra nell’ambito degli illeciti disciplinari conseguenti ad un reato, come previsto dall’art. 4, D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109.

In realtà, come osservato dalla dottrina, la commissione di gravi fatti di corruzione o concussione da parte del magistrato, astrattamente rientranti, in ipotesi di condanna, nelle previsioni di cui alla

lettera a) dell'art. 4 (illecito disciplinare conseguente a reato), vengono generalmente trattati dalla Sezione disciplinare del CSM solo ai fini dell'adozione della sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio, nonché il collocamento fuori dal ruolo organico dal ruolo organico della magistratura in attesa che si celebri il procedimento penale nei confronti del magistrato (art. 21 e 22 D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109) ma non vengono trattati per converso dalla Sezione disciplinare in sede di giudizio, posto che, normalmente in questi casi il magistrato ha già cessato di appartenere all'ordine giudiziario e, conseguentemente, la Sezione disciplinare si limiterà a dichiarare il "non luogo a provvedere" per estinzione del procedimento disciplinare conseguente (Fimiani – Fresa, Gli illeciti disciplinari dei magistrati ordinari, 2013, 341).

In ogni caso, l'art. 4 del Codice disciplinare (D.lgs. 109/2006) prevede espressamente rilevante il fatto costituente reato idoneo a ledere l'immagine del magistrato come illecito disciplinare autonomo anche qualora il reato si sia estinto per qualsiasi causa o l'azione penale non possa essere iniziata o proseguita (art. 4, lett. d) D.lgs. 109/2006). L'art. 20 del Codice disciplinare prevede che la sentenza penale irrevocabile di condanna abbia autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso, mentre, in caso di sentenza penale irrevocabile di assoluzione, ha autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare l'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso. E' chiaro, quindi che, anche qualora il magistrato sia stato assolto nel procedimento penale, c'è ancora spazio nel procedimento disciplinare per una sua condanna disciplinare quando la formula di assoluzione e la relativa sentenza non escluda la commissione di determinati fatti e la commissione di essi da parte del magistrato.

La parziale autonomia, nei limiti sopra descritti, del procedimento disciplinare rispetto a quello penale, fa sì che sussista un certo spazio per (invero non frequenti) procedimenti disciplinari nel merito, in relazioni a condotte assimilabili direttamente o indirettamente alla corruzione o alla concussione che possono, a seconda del caso concreto, essere riferibili a diverse fattispecie disciplinari previste dal Codice del 2006.

Ci si riferisce, in particolare, fra gli illeciti funzionali (commessi nell'esercizio delle funzioni) a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. a) (avere arrecato ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti in violazione dei doveri di imparzialità e correttezza), lett. e) (ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato), lett. u) (divulgazione di atti del procedimento coperti da segreto e violazione del dovere di riservatezza su affari in corso), mentre, quanto agli illeciti fuori dall'esercizio delle funzioni si richiama all'art. 3, comma 1, lett. e) (l'ottenere, direttamente o indirettamente, per sé o per altri<sup>1</sup>, prestiti o agevolazioni da soggetti che il magistrato sa essere parti o indagati in procedimenti penali o civili pendenti presso l'ufficio giudiziario di appartenenza o presso altro ufficio che si trovi nel distretto di Corte d'appello nel quale esercita le funzioni giudiziarie, ovvero dai difensori di costoro, nonché ottenere, direttamente o indirettamente, prestiti o agevolazioni, a condizioni di eccezionale favore, da parti offese o testimoni o comunque da soggetti coinvolti in detti); per tale condotta, qualora il magistrato incolpato sia stato condannato con sentenza penale passata in giudicato la sanzione della interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici si applica la sanzione disciplinare della rimozione dall'ordine giudiziario con cessazione del rapporto di servizio (art. 12, comma 5, D.lgs 109/2006).

- Per finire la carrellata sulla rilevanza ai fini dell'organo di autogoverno della magistratura italiana della corruzione c.d. "classica" si deve fare qualche breve cenno alle implicazioni della condotta del

---

<sup>1</sup> "per sé o per altri" inserito correttamente dalla c.d. Riforma Cartabia, L. n. 71/2022;

magistrato avuto riguardo alle competenze del CSM in merito alle vicende amministrative inerenti la vita dei magistrati; sotto questo profilo la condotta del magistrato può rilevare ai fini della competenza della:

- Prima Commissione che ha competenza sui rapporti, esposti, ricorsi e doglianze concernenti magistrati e che, qualora ne ricorrano i presupposti, può proporre al Plenum del CSM il trasferimento d'ufficio del magistrato per incompatibilità ambientale di cui all'art. 2 del R.D.L. 31 maggio 1946 n. 511 quando il magistrato stesso non possa svolgere nella sede occupata le proprie funzioni con piena indipendenza e imparzialità;
- Quarta Commissione per la valutazione della professionalità del magistrato ogni quattro anni sulla base della condotta tenuta nel quadriennio precedente e ciò ai fini degli scatti di avanzamento retributivi, in caso di superamento, ovvero di rinvio della valutazione di due anni in caso di non superamento, con cessazione del rapporto di servizio qualora non sia superato nuovamente, nei casi più gravi, l'ulteriore valutazione nel biennio successivo alla prima valutazione negativa;
- Quinta Commissione conferimento degli uffici direttivi e dei posti in organico che comportano l'esercizio delle funzioni semidirettive; conferma dei magistrati incaricati di esercitare funzioni direttive o semidirettive decorso il primo quadriennio;

Sempre in punto di "corruzione classica" e di rimedi approntati dall'ordinamento e rilevanti ai fini dell'organo di governo autonomo dei magistrati per fare fronte al fenomeno, rimane da segnalare l'importante strumento, con finalità anche preventive, costituito dal circolare della Quarta Commissione in materia di **anagrafe patrimoniale dei magistrati** del 13 novembre 2019 (approvata durante la mia permanenza al CSM) al fine di rispondere alle esigenze di trasparenza in ordine alla situazione patrimoniale dei magistrati, anche in funzione delle sollecitazioni in tal senso provenienti dal GRECO (gruppo di stati contro la corruzione) in ordine alla necessità di strumenti idonei a monitorare l'adempimento degli obblighi da parte dei magistrati. A tal fine la circolare, in primo luogo disciplina l'obbligo di depositare una dichiarazione relativa alla situazione patrimoniale e alle sue successive variazioni; in alternativa, si prevede la possibilità di prestare il consenso all'acquisizione diretta, tramite l'Agenzia delle Entrate. E' previsto un aggiornamento periodico ed una dichiarazione da trasmettere all'atto della cessazione dal servizio. Il monitoraggio sull'adempimento di tali obblighi viene affidato alla Quarta commissione. Infine, viene previsto un potere di c.d. diffida, la cui titolarità spetta al CSM.

- La corruzione in senso lato nella accezione di **indebita influenza sull'organo di autogoverno** può avere riflessi a molteplici livelli;

In Italia si è avuta generale e shockante consapevolezza del problema nella primavera del 2019 a cagione dell'emergere sulla stampa nazionale, a seguito di fughe di notizie (che alcuni ritengono strumentalmente avvenute) di fatti molto gravi riguardanti la nomina all'importantissima carica di procuratore capo di Roma calendarizzata da lì a poco dal CSM di cui facevo allora parte.

In sostanza era capitato che, a seguito dell'intercettazione ambientale tramite trojan telefonico di un magistrato già componente nella del CSM nella precedente consiliatura scaduta nel settembre 2018, indagato per corruzione in relazione a fatti non riferibili al CSM, risultavano alcuni incontri fra alcuni ex membri del CSM con posizioni di rilievo nell'ambito di due importanti "correnti" della magistratura, ben rappresentate nel CSM, numerosi consiglieri facenti parte della consiliatura in corso, nonché un politico sottoposto a procedimento penale al fine di condizionare la scelta del nuovo procuratore che sarebbe diventato titolare delle indagini nei confronti del politico presente all'incontro.

Il sequestro del cellulare di uno dei partecipanti a detti incontri, fece emergere, anche mediaticamente, l'esistenza di una pregressa rete attiva da molto tempo dedita alla **indebita interferenza sull'organo di autogoverno** per la nomina agli uffici direttivi e semi direttivi con il coinvolgimento, in varia misura, di decine di magistrati interessati alle nomine proprie o altrui: in sostanza un vero e proprio "Sistema" (così definito dalla stampa) nell'ambito delle associazioni dei magistrati (correnti). Si delineava un quadro in forza del quale, per ambire a cariche direttive e semi direttive (ma non solo) nell'ambito della magistratura, fosse indispensabile entrare nel circuito sopra descritto e mentre lo spazio per magistrati indipendenti appariva del tutto residuale.

Il grave scandalo che ne conseguì portò alle dimissioni dei membri togati coinvolti e condusse ad una crisi istituzionale senza precedenti in Italia che fu superata nell'immediato anche grazie al fatto della mancato coinvolgimento nei fatti illecito della componente laica del CSM.

La vicenda sommariamente descritta ebbe l'effetto di aprire gli occhi su problemi di fondo relativi alla autonomia ed indipendenza della magistratura e del suo organo di governo autonomo, nonché di evidenziare la carenza di strumenti idonei a fare fronte a tali cadute etiche della magistratura, delle associazioni di magistrati e dei singoli magistrati nel caso di condotte quali quelle verificatesi in dette circostanze.

Come ho anticipato, la problematica involve più livelli di analisi.

Il livello più generale è quello di "sistema" anche costituzionale, in quanto riguardante indebite influenze sul più delicato potere dello Stato, la magistratura che, per dettato dell'art. 104 della Costituzione italiana, "costituisce – o almeno dovrebbe costituire (ndr.) - un ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere". Nella "costruzione" costituzionale italiana tale autonomia ed indipendenza dovrebbe essere garantita dell'organo di autogoverno (CSM) composto per due terzi da magistrati eletti dai magistrati in rappresentanza sia dei magistrati requirenti che giudicanti e, per un terzo, da componenti laici eletti dal Parlamento con alte maggioranze, in seduta comune, fra professori ordinari in materie giuridiche o avvocati con più di quindici anni di professione effettiva.

Il CSM, nel cui ambito, come abbiamo visto, viene eletta la sezione disciplinare, organizza il lavoro istruttorio delle singole pratiche mediante le commissioni interne che sottopongono le proposte per la decisione al Plenum che decide a maggioranza. Le competenze riguardano praticamente tutti gli aspetti più rilevanti della vita professionale dei magistrati, *in primis* le nomine agli incarichi direttivi e semidirettivi che, come recita l'art. 106 Cost, "hanno luogo per concorso" ma in forza di regole dettate dalle circolari del CSM ed, in ogni caso, in forza di delibera assunta, come si è detto, dal Plenum a maggioranza.

Da questa breve descrizione risulta evidente come gli stessi presidi che sono stati preordinati dalle costituzioni degli Stati liberali per garantire l'autonomia ed indipendenza della magistratura da ogni altro potere, in realtà costituiscono gli strumenti mediante i quali condotte abusive ed eticamente spregiudicate riescono ad imporsi, riuscendo ad influire indebitamente sul potere più critico dello Stato.

E' chiaro che un sistema basato sulla composizione del CSM (e anche dei consigli giudiziari sul territorio) in forza di elezione della componente togata da parte di magistrati fra i magistrati (ma anche di laici eletti dal Parlamento e, cioè, dalla politica), nonché l'assunzione delle decisioni del CSM da parte del Plenum, vero e proprio parlamentino, ingenera il rischio della cosiddetta degenerazione correntizia, nel caso in cui le associazioni dei magistrati, che hanno svolto e svolgono un importante ruolo di discussione e confronto sulle tematiche della magistratura, assumano le caratteristiche di veri e propri "partiti" dei magistrati aventi quale scopo il mero perseguimento di interessi di gruppi

di gestione di potere, spesso ricoprendo il ruolo di soggetto o oggetto di profferte da parte di altri poteri quale quello politico.

In altre parole, in assenza di correttivi non facili da individuare ed attuare, si rischia di assistere ad un fenomeno che si può definire semplicemente come il passaggio dell'autogoverno della magistratura dall'autonomia ed indipendenza di un potere dello Stato (investita peraltro della più alta funzione di custode della Legge nell'esercizio della giurisdizione), ad una **autoreferenzialità** ripiegata su interessi, nella migliore delle ipotesi, di categoria e, nella peggiore, estranei e privatistici ed politici.

D'altro canto, questo preoccupante fenomeno, non è certo esclusivamente italiano, posto che, anche in forza della mia esperienza quale presidente della Nona Commissione competente per le relazioni internazionali e Unione Europea, ho potuto rilevare che in molte democrazie liberali fondate sul principio montesquieiano della separazione dei poteri si assiste a situazioni analoghe vere o presunte che siano ma comunque dibattute nelle loro cause ed effetti.

Si pensi ai casi più clamorosi della Polonia, ove, in violazione della rule of law e della separazione dei poteri, una Legge ha disposto l'elezione della totalità dei membri del CSM polacco da parte del parlamento polacco, adducendo quale "giustificazione" la necessità di porre rimedio al controllo del CSM da parte delle correnti dei magistrati; altro caso clamoroso è costituito dallo scioglimento nel 2022, da parte del presidente della Repubblica della Tunisia, del CSM tunisino, "accusato" di essere controllato da correnti vicine al radicalismo islamico e di avere, quindi, influito concretamente sull'esercizio della giurisdizione in relazione a processi di terrorismo aventi ad oggetto attentati contro cittadini europei, da intendersi, quindi, lo scioglimento quale primo atto della riforma della giustizia! In altri Paesi europei (Bulgaria e Romania per esempio) si assiste a discussioni sugli stessi temi anche se non così "estreme".

In particolare il Parlamento bulgaro ha votato una legge, entrata in vigore il 15 agosto 2017, in forza della quale a qualsiasi titolare di cariche giudiziarie in Bulgaria è stato imposto l'obbligo di dichiarare al Consiglio supremo della magistratura bulgaro la propria appartenenza a qualsiasi tipo di organizzazione o associazione, inclusa, in particolare, l'appartenenza ad un'associazione professionale di magistrati, come riportato nella Risoluzione 12 novembre 2017 dell'Associazione Europea dei Giudici (in <https://www.iaj-uim.org/it/news/eajs-resolution-on-bulgaria-12-november-2017/>). Secondo la Risoluzione tale obbligo costituisce una grave restrizione implicita del diritto di libera associazione dei giudici e dei pubblici ministeri. Sempre secondo la Risoluzione citata *"L'unico scopo evidente dello Stato che richiede ai giudici di dichiarare l'appartenenza alla propria associazione professionale è quello di inibire e dissuadere i giudici dal partecipare a un'associazione professionale. Che tale sia lo scopo dell'obbligo per i giudici di dichiarare la loro appartenenza a un'associazione professionale, è sottolineato dal fatto che i media e alcuni politici bulgari hanno ripetutamente attaccato l'esistenza di associazioni professionali di giudici in Bulgaria"*. Il che testimonia inequivocabilmente come il tema della influenza lecita od illecita delle associazioni dei magistrati sugli organi di governo autonomo della magistratura e della degenerazione correntizia sia attualmente oggetto di acceso dibattito in molte democrazie liberali, anche al netto di eventuali strumentalizzazioni politiche...

Risulta del tutto evidente come il tema sia di delicatezza estrema, avendo a che fare con il fondamento dello Stato democratico liberale. Conseguentemente, il contenimento del processo degenerativo sommariamente descritto, non è affatto facile, dal momento che ogni soluzione e astrattamente concepibile rischia di implicare effetti diretti o collaterali incidenti sugli assetti costituzionali.

A seguito dello scandalo si è a lungo dibattuto circa l'opportunità (e la percorribilità) di introdurre il sorteggio temperato fra i magistrati per la designazione dei membri togati del CSM. "Temperato" nel senso di prevedere elezioni solo per definire i candidati da sorteggiare, ovvero prevedere il sorteggio a monte dei candidati, per poi procedere alla designazione mediante elezione fra questi. Il tutto per tentare di eliminare o ridurre fortemente il potere delle correnti.

Va da sé che affidare (totalmente o parzialmente) la formazione dell'organo di autogoverno alla "sorte" appare una opzione che, oltre a porre dubbi circa la necessità del ricorso ad interventi di revisione costituzionale (quantomeno a seconda del tipo di sorteggio temperato), risulta molto penalizzante e frustrante per la dignità della magistratura, nonché di efficacia non così certa. Rimane il fatto che, intuitivamente ed ovviamente, rappresenterebbe oggettivamente uno strumento che non potrebbe non diminuire (se non eliminare) il controllo da parte delle correnti della designazione dei membri togati del Consiglio Superiore della Magistratura, nonché, in ipotesi, dei consigli giudiziari.

Sta di fatto, però, che la recente riforma c.d. Cartabia (dal nome del Ministro che l'ha voluta) che si prefiggeva, sulla carta, di combattere il potere delle correnti dopo lo scandalo del 2019, modificando il sistema elettorale per la designazione dei membri togati del CSM, alla prova concreta dei fatti non ha cambiato in alcun modo la situazione ed, anzi, forse l'ha pure peggiorata, avendo condotto alla elezione di un unico magistrato non iscritto ad associazioni su venti eletti!

Un secondo profilo dell'indebita interferenza sull'organo di autogoverno della magistratura è quello di natura **amministrativistica**, strettamente connesso al primo profilo di natura costituzionale.

Come si è visto la Costituzione italiana, all'art. 104 prevede che le nomine dei magistrati abbiano luogo per concorso. Come sappiamo, ogni decisione del CSM è assunta dal plenum (assemblea generale) a maggioranza su proposta della Commissione competente (in questo caso la Quinta) che compie l'istruttoria e sottopone al Plenum una proposta di delibera o più proposte. Teoricamente, trattandosi di un "concorso", il plenum dovrebbe decidere in base ai titoli secondo regole prefissate (stabilite dalle circolari del CSM), con poco margine per la discrezionalità che, al più, dovrebbe essere di natura tecnica (discrezionalità tecnica). In realtà, il sistema di votazione a maggioranza, spesso in conformità all'appartenenza a gruppi di interesse precostituiti (le "correnti" ma non solo) crea un *vulnus* evidente al principio concorsuale. In più la discrezionalità del CSM nelle scelte, soprattutto quelle relative alle nomine agli incarichi direttivi, è costantemente rivendicata quale elemento fondante dell'autonomia ed indipendenza della magistratura.

Uno dei risultati di questa situazione è il contenzioso amministrativo, posto che il CSM (a parte per quanto riguarda le sentenze della sezione disciplinare che sono veri e propri atti di giurisdizione) esprime atti amministrativi sottoposti al sindacato (in caso di ricorso di un interessato, sempre che ci sia e voglia presentarlo) della giurisdizione amministrativa che, con una certa frequenza annulla le delibere del CSM, con sindacato "poco gradito" dal CSM stesso e dalle "correnti" che, nella sostanza, considerano l'azione della giustizia amministrativa come una indebita intromissione nel proprio potere.

E' evidente la delicatezza del tema e le relative implicazioni.

A fronte dello scandalo la recente riforma c.d. Cartabia (L. 71/2022), per molti versi del tutto insoddisfacente, ha, tuttavia, tentato di ridurre la discrezionalità del CSM, rimodulando, secondo principi di trasparenza e di valorizzazione del merito, i criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, nonché per la conferma quadriennale e per l'accesso alle funzioni di consigliere id Cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, stabilendo con legge primaria una sorta di griglia in cui imbrigliare la discrezionalità del CSM che comunque rimane

sostanzialmente ampia. Certamente, al di là del risultato concreto, l'intervento del legislatore primario rappresenta un segnale non meramente simbolico nella direzione della riduzione della discrezionalità dell'organo di autogoverno.

L'ultimo profilo rilevante evidenziato a seguito dello scandalo è quello disciplinare in relazione al singolo magistrato coinvolto nella indebita perturbazione dell'organo di autogoverno.

Come già accennato, a seguito dell'emersione dei fatti del 2019 l'ordinamento giuridico italiano si trovò a fare i conti con strumenti di reazione del tutto spuntati ed inadeguati.

Primo aspetto: condotte accertate di indebita interferenza sull'attività di un organo di rilevanza costituzionale e su concorsi pubblici sulla nomina dei direttivi non condussero ad alcuna incriminazione di alcun magistrato o soggetto coinvolto, neppure per il generico reato di abuso di ufficio, evidentemente ritenendo gli inquirenti la irrilevanza penale di tali condotte e la non riconducibilità dei fatti a fattispecie criminali previste dall'ordinamento.

Secondo aspetto: la difficoltà di perseguire tali condotte mediante le allora esistenti norme disciplinari, nonché di valutarle compiutamente ai fini della carriera ed altri profili di competenza del CSM;

Quanto alla rilevanza disciplinare delle azioni emerse, anche a seguito di una discutibile nota pubblica del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione che "assolveva" dichiarando irrilevante la mera autopromozione di un candidato, la censura della Procura Generale presso la Cassazione, titolare dell'azione disciplinare, si limitò generalmente, alla contestazione dell'illecito consistente nella violazione dei doveri di correttezza per avere tenuto un comportamento gravemente scorretto nei confronti degli altri magistrati partecipanti al singolo concorso; solo nel caso dei magistrati presenti agli incontri intercettati (esclusi quindi i magistrati semplicemente presenti nelle chat estratte dal telefono sequestrato) si è contestato l'illecito di cui all'art. 3, comma 1, lett. 1 D.lgs. 109/2006 che sanziona l'uso strumentale della propria qualità e posizione per condizionare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste quali la nomina di uffici direttivi;

In altri termini, a parte la posizione dei soggetti fisicamente presenti agli incontri aventi ad oggetto l'indebita interferenza sulla nomina del procuratore di Roma, la responsabilità disciplinare ritenuta configurabile per i numerosi magistrati coinvolti in attività pregresse volte evidentemente, in varia misura, ad incidere su concorsi pubblici e sull'attività dell'organo di governo autonomo della magistratura sono stati ritenuti rilevanti dalla Procura Generale (e non in caso di semplice autopromozione) solo sotto il profilo della scorrettezza nei confronti degli altri candidati qualora il comportamento censurato consistesse nel gettare discredito sugli altri candidati, quasi a ridursi il tutto nei confini della maldicenza!

Tale situazione, apparve, ovviamente, del tutto insoddisfacente anche agli occhi dell'opinione pubblica, nonché dei magistrati indipendenti non coinvolti nel Sistema di appoggi e raccomandazioni.

Ciò anche in considerazione del fatto che casi molto evidenti non furono perseguiti a fronte di fatti del tutto equiparabili ad altri, per converso, oggetto di azione disciplinare da parte della Procura Generale. Si consideri, infatti, che, a seguito della riforma del 2006, la Procura Generale può archiviare discrezionalmente i procedimenti disciplinari senza alcun controllo di altro organo giurisdizionale (come accade nel processo penale) circa la correttezza della propria decisione e salvo il potere di opposizione Ministro della Giustizia, raramente esercitato.

A fronte di ciò, la recente riforma c.d. Cartabia (L. 71/2022), a fianco della previgente fattispecie di cui all'art. 3, comma 1, lett. i) *“uso strumentale della qualità che, per la posizione del magistrato delle modalità di realizzazione, è diretto a condizionare l'esercizio delle funzioni costituzionalmente previste”*, utilizzato prima dello scandalo per sanzionare condotte consistenti in dichiarazioni pubbliche di magistrati rivolte nei confronti di organi parte di altri poteri dello Stato, ha inserito la previsione di uno specifico nuovo illecito disciplinare, consistente nell' adoperarsi *“per condizionare indebitamente l'esercizio delle funzioni del Consiglio superiore della magistratura al fine di ottenere un ingiusto vantaggio per sé o per altri o di arrecare un danno ingiusto ad altri”*.

Anche se si dovrà attendere l'interpretazione e l'applicazione che faranno della nuova norma la Procura Generale e la Sezione Disciplinare del CSM, è chiaro l'intento del Legislatore di ovviare alla carenza di strumenti sanzionatori emersa a seguito dei fatti noti, forse nello spirito di non confinare le interferenze indebite sui concorsi aventi ad oggetto le nomine dei magistrati nell'alveo della semplice e veniale scorrettezza nei confronti degli altri candidati...

Spero che la mia disamina sui problemi in cui è incorsa la Magistratura italiana, vissuti da me in prima persona in quanto membro del CSM coinvolto nello scandalo e CSM che ha comunque tentato, per quanto possibile, di porvi rimedio, possa fare comprendere come la nozione di “corruzione” possa assumere sembianze diffuse, generalizzate ed al livello di sistema e, drammaticamente, spesso con poca consapevolezza degli stessi attori che, nel caso in esame, erano proprio quei soggetti che avrebbero dovuto presidiare il rispetto dei principi di legalità e di integrità!